

## VADEMECUM SANZIONI

La Legge n. 689/1981 (cd. Legge di depenalizzazione) in materia di procedimenti amministrativi finalizzati all'irrogazione di sanzioni stabilisce i termini che l'autorità competente deve rispettare per poter irrogare eventuali sanzioni-

- 1) **Prescrizione.** La sanzione si prescrive trascorsi **cinque anni 5 dal giorno in cui è stata commessa la violazione.** Detto termine, limita il potere di applicare la sanzione ed il conseguente diritto a riscuotere le somme. Il termine tuttavia può essere interrotto da atti quali la convocazione per audizione o la notifica della contestazione.  
**Le sanzioni per violazioni commesse da più di cinque anni sono contestabili in quanto prescritte**
- 2) **Notifica:** Il termine per l'autorità competente per notificare la sanzione è **di 90 giorni dal verbale di avvenuto accertamento** e dunque nel caso di ispezioni sul luogo dalla data del verbale di ispezione.  
**Le sanzioni notificate dopo 90 giorni dall'accertamento sono contestabili.**
- 3) **Scritti difensivi o controdeduzioni:** Contro la sanzione è possibile entro **30 giorni dalla data di ricevimento della notifica** presentare scritti difensivi. Nel caso di piccoli ritardi si potrebbe per esempio verificare eventuali sospensioni del servizio
- 4) **Ricorso al Prefetto:** Il ricorso deve essere presentato, brevi manu, con raccomandata a.r. o tramite PEC, **nel termine perentorio di 60 giorni**, decorrente dalla data di contestazione o notifica della violazione al **Prefetto del luogo della commessa violazione.**  
ATTENZIONE: Nel caso il ricorso avesse esito negativo l'autorità emetterà ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione, per l'ammontare di una somma non inferiore al doppio di quella irrogata in fase di accertamento più le spese, da pagare entro 30 giorni dalla notifica.

Infine segnaliamo che è ammesso anche il ricorso al Giudice di Pace.